



Prot. n. 87504
Del 13/12/2016
Class. IX/9

- Ai Datori di Lavoro
- Ai Presidi di Facoltà
 - Al Preside della Scuola di Ingegneria
Aerospaziale
 - Al Direttore della Scuola Superiore
di Studi Avanzati Sapienza
 - Ai Direttori di Dipartimento
 - Ai Direttori dei Centri di Ricerca
 - Ai Direttori dei Centri di Servizio
 - Ai Direttori dei Centri di Ricerca e
Servizio
 - Ai Direttori dei Centri interuniversitari
di Ricerca
 - Al Direttore Generale
 - Al Direttore del Sistema bibliotecario
Sapienza
 - Al Direttore del Polo Museale
- Al Responsabile del Centro di Medicina
Occupazionale
- Al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo
per la Sicurezza
- Al Responsabile dell'Ufficio Speciale
Prevenzione e Protezione
- Al Responsabile del Laboratorio Chimico per
la Sicurezza
- Al Esperto Qualificato
- Ai Rappresentati dei Lavoratori per la
Sicurezza
- LORO SEDI

Oggetto: stoccaggio di agenti chimici pericolosi nei laboratori di didattica e ricerca

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.¹, si forniscono gli indirizzi operativi in merito allo stoccaggio di agenti chimici pericolosi nei laboratori di didattica e ricerca.

Si rammenta che è compito dei Datori di Lavoro, per mezzo dei Responsabili Tecnici di laboratorio (preposti) e dei Responsabili delle Attività di Didattica e Ricerca in Laboratorio (dirigenti e preposti) adottare e garantire l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione di seguito indicate, ove necessario recependole attraverso documenti ufficiali interni (es. regolamenti, procedure ecc.).

¹ Cfr. Titolo IX, Capo I, Sostanze Pericolose, Art. 224, Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi ed al Capo II, Protezione da agenti cancerogeni e mutageni, Sezione I, Disposizioni generali, Art. 237. Misure tecniche, organizzative e procedurali.



Si riportano di seguito le principali indicazioni per lo stoccaggio in salute e sicurezza di agenti chimici pericolosi:

1. Tutti i prodotti e/o agenti chimici devono essere conservati nelle confezioni originali.
2. Qualora sia necessario travasare un agente chimico, il recipiente deve essere etichettato in modo tale da riportare le indicazioni presenti sul contenitore originale e che queste siano leggibili anche a distanza di tempo.
3. Tutti i recipienti contenenti agenti chimici devono essere accuratamente etichettati, sulle etichette devono essere riportate tutte le indicazioni obbligatorie per legge (nome della sostanza, pittogrammi, frasi di rischio H - ex frase R - e consigli di prudenza P - ex frase S, indicazioni relative al fornitore e massa o volume del contenuto)
4. Tutti gli agenti chimici presenti nei laboratori devono essere corredati della apposita Scheda Dati di Sicurezza (SDS), conservata in luogo noto ed accessibile a tutti coloro che operano in laboratorio.
5. Lo stoccaggio deve rispettare le condizioni riportate sulla scheda di sicurezza dello specifico agente chimico; è quindi necessario acquisire tali schede prima di acquistare gli agenti chimici, richiedendole al fornitore o consultando le banche dati.
6. Non si devono mescolare fra loro agenti chimici diversi se non si è certi della loro compatibilità (vedi Allegato A)
7. Nei laboratori possono essere presenti solamente quantitativi di agenti chimici necessari all'attività in corso. In laboratorio possono essere tenuti prodotti nelle quantità strettamente necessarie alle sperimentazioni in corso, all'interno di armadi di sicurezza (non sotto cappa). Le scorte devono essere immagazzinate in locali diversi dai laboratori, meglio se esterni, all'edificio.
8. Gli agenti chimici pericolosi, non utilizzati per l'attività in corso, devono essere conservati in armadi di sicurezza se in reagentario e laboratorio o scaffali / armadi se in magazzino appositamente dedicato ed attrezzato a norma di legge.
9. I contenitori degli agenti chimici devono essere sempre richiusi dopo l'uso e riposti negli appositi armadi o scaffali.
10. Periodicamente, deve essere verificata l'integrità dei contenitori per evitare perdite e diffusioni di sostanze pericolose nell'ambiente.
11. Durante la movimentazione dei contenitori, essi devono essere chiusi e gli operatori devono indossare guanti adeguati alla pericolosità dell'agente chimico.
12. Gli agenti chimici pericolosi non devono essere toccati: sul pavimento, sui banchi di lavoro e sotto cappa.

Per informazioni più dettagliate, es. caratteristiche del reagentario e del deposito in laboratorio, disposizione degli agenti chimici all'interno di armadi e scaffali, Incompatibilità delle principali sostanze, ecc. si rimanda all'allegato A.

Al fine di garantire la corretta conservazione dei prodotti chimici è opportuno che i Datori di Lavoro interessati mettano in atto quanto segue:

1. E' necessario dare apposita informativa formalizzata di quanto contenuto in questa circolare e nel relativo allegato a tutti i dirigenti e preposti della propria struttura;
2. E' necessario avviare, congiuntamente a dirigenti e preposti, una ricerca a tappeto in tutti i locali di propria competenza (laboratorio, magazzini, ma



anche studi e armadi liberi) al fine di assicurarsi che non esistano confezioni di prodotti chimici dimenticati e mal conservati. In tal caso è necessario rimuovere tali prodotti al fine di conservarli in idonei armadi di sicurezza, ovvero smaltirli in maniera idonea.

3. E' necessario prevedere dei controlli periodici nelle strutture di propria competenza per verificare la corretta implementazione di quanto sopra riportato nonché della corretta applicazione delle eventuali procedure interne esistenti.

Cordiali Saluti.

Il Responsabile del Laboratorio
Chimico della sicurezza
Prof.ssa Roberta Curini

Il Responsabile dell'Ufficio
Speciale Prevenzione e Protezione
Ing. Leandro Casini